

Causalità in sede civile

- Cass. S.U. civ. 11 gennaio 2008 n. 576
- Anche in tema di illecito aquiliano l'accertamento del nesso di causalità tra l'omissione di una condotta giuridicamente dovuta e l'evento di danno è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale tale nesso è da ritenere sussistente in tutti i casi in cui possa ritenersi che la condotta colposamente omessa, ove fosse stata tenuta, avrebbe impedito l'evento, **nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata**, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione *ex ante* - del tutto inverosimili. Tuttavia l'accertamento della causalità omissiva in sede civile differisce dall'analogo accertamento in sede penale. Nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio» (vale a dire con quasi assoluta certezza).

Causalità in sede civile

- Ne consegue che - sussistendo a carico del Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, **la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.**

Causalità in sede civile

- La responsabilità del Ministero della salute per i danni causati da infezioni contratte in seguito ad emotrasfusioni o somministrazione di farmaci emoderivati non si fonda né sull'art. 2049 c.c., perché il Ministero non risponde dell'operato delle Asl e delle strutture ospedaliere, pienamente autonome rispetto a quello; né sull'art. 2050 c.c., perché pericolosa è la produzione e distribuzione di sangue, ma non il controllo e la vigilanza su tali attività; né, infine, sull'art. 1218 c.c., perché tra paziente e Ministero non sussiste alcun vincolo contrattuale. Ne consegue che **la suddetta responsabilità del Ministero per deficit di vigilanza può trovare fondamento solo nella clausola generale di cui all'art. 2043 c.c.**, con conseguente onere della vittima di provare la colpa dell'amministrazione e il nesso causale tra questa e il danno.

Art. 40 c.p.

- **Articolo 40 Rapporto di causalità.**
- [I]. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
- [II]. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Art. 41 c.p.

- **Articolo 41 Concorso di cause.**
- [I]. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
- [II]. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
- [III]. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Causalità in sede civile

- In applicazione del criterio della regolarità causale e della certezza probabilistica, l'affermazione della riferibilità causale del danno all'ipotetico responsabile presuppone, una valutazione nei termini di "**più probabile che non**".

Causalità in sede civile

- **Cass. civ. 22225/2014**
- In tema di responsabilità medico-chirurgica, il giudice deve pervenire alla **riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se l'evento sia «più probabile (che non)»** che sia attribuibile all'ipotetico responsabile, per la presenza di fattori che probabilisticamente ad esso lo riconducono e per l'assenza di fattori che lo riconducano ad altra causa.

Causalità in sede civile

- **Cass. civ. 3390/2015**
- In materia di **responsabilità per attività medico-chirurgica**, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo il **criterio della "preponderanza dell'evidenza" (altrimenti definito anche del "più probabile che non")** - implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità.

Causalità in sede civile

- **Cass. 23933/2013**
- In tema di responsabilità aquiliana, **nella comparazione delle diverse concause, nessuna delle quali appaia del tutto inverosimile e senza che una sola assuma con evidenza una efficacia esclusiva rispetto all'evento, è compito del giudice valutare quale di esse appaia "più probabile che non" rispetto alle altre nella determinazione dell'evento.** Ne consegue che, nell'ipotesi in cui si sostenga l'esistenza d'un **nesso causale tra la condotta posta in essere da organi della P.A. per il depistaggio di indagini giudiziarie, avviate a seguito di un disastro aereo, e il danno da fallimento della compagnia aerea** proprietaria del velivolo coinvolto nel disastro, la cui immagine si lamenta essere stata lesa dal depistaggio finalizzato ad avvalorare la tesi del cedimento strutturale dell'aereo e dell'inaffidabilità tecnica e commerciale della compagnia, è incongruo limitarsi ad attribuire alla situazione di preesistente dissesto finanziario - desunto dalla revoca della concessione di volo intervenuta sei mesi dopo il disastro - la **causa del fallimento della società, e del danno da questo derivante**, essendo invece necessario comparare le concause, verificando in concreto se la situazione di irrecuperabile dissesto fosse effettivamente preesistente al disastro aereo, oppure se uno stato debitorio non patologico per una compagnia aerea si sia aggravato in modo decisivo proprio per la riconosciuta attività di depistaggio con discredito commerciale.

Danno da nascita indesiderata

- **Cass. civ. 22837/2010**
- In tema di **responsabilità del medico da nascita indesiderata**, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra l'omessa rilevazione e comunicazione della malformazione del feto e il mancato esercizio, da parte della madre, della facoltà di ricorrere all'i.v.g., è sufficiente che la donna allegghi che si sarebbe avvalsa di quella facoltà se fosse stata informata della grave malformazione del feto, essendo in ciò implicita la ricorrenza delle condizioni di legge per farvi ricorso, tra le quali (dopo il novantesimo giorno di gestazione) v'è il pericolo per la salute fisica o psichica derivante dal trauma connesso all'acquisizione della notizia, a norma dell'art. 6, lett. b), della legge 194/1978; l'esigenza di prova al riguardo sorge solo quando il fatto sia contestato dalla controparte, nel qual caso si deve stabilire - **in base al criterio** (integrabile da dati di comune esperienza evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali) **del "più probabile che non"** e **con valutazione correlata all'epoca della gravidanza** - se, a seguito dell'informazione che il medico omise di dare per fatto ad esso imputabile, sarebbe insorto uno stato depressivo suscettibile di essere qualificato come grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Danno da nascita indesiderata

- **Cass. S.U. civ. 25767/2015**
- Le Sezioni Unite Civili, a risoluzione di contrasto, sulla responsabilità medica per nascita indesiderata, hanno affermato che: a) la madre è onerata dalla prova controfattuale della volontà abortiva, ma può assolvere l'onere mediante presunzioni semplici; b) il nato con disabilità non è legittimato ad agire per il danno da «vita ingiusta», poiché l'ordinamento ignora il «diritto a non nascere se non sano».

Responsabilità civile – Nesso causale

- **Cass. civ. 21177/2015**
- In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, **l'attore deve provare l'esistenza del rapporto di cura, del danno e del nesso causale e solo allegare la colpa del medico**, sul quale incombe l'onere di dimostrare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, sia dipeso da causa a sé non imputabile (la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del medico per una vaccinazione inoculata per via intramuscolo, eseguita nel rispetto dei protocolli per la localizzazione e le modalità operative dell'iniezione, riconducendo l'evento dannoso al caso fortuito, consistente, nella specie, dall'andamento variabile e imprevedibile del nervo circonflesso).

Responsabilità civile – Nesso causale

- **Cass. civ. 27855/2013**
- In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio **l'attore deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia con l'allegazione di qualificate inadempienze**, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.

Legge «Balduzzi»

- **D.l. 13/9/2012 n. 158, convertito in legge 8/11/2012 n. 189.**
- **La colpa medica.**
- L'art. 3, 1° comma, ha stabilito che «l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo».
- La norma parrebbe incidere direttamente sulla responsabilità penale (escludendola per i casi di colpa lieve), ed indirettamente su quella civile, stabilendo che:
 - (a) la responsabilità civile non viene meno nel caso in cui sia esclusa quella penale per colpa lieve;
 - (b) tuttavia il giudice deve «tenere debitamente conto» del fatto che il medico sia stato ossequioso delle *guidelines* generalmente condivise dalla comunità scientifica "anche nella determinazione del risarcimento del danno".

Legge «Balduzzi»

- **Art. 3, 5° comma:** «Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del r.d. 18/11/1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del c.p.c., devono essere **aggiornati con cadenza almeno quinquennale**, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata **rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria**, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento».

CONTATTO SOCIALE

- L'espressione di tradizione tedesca è invalsa nella giurisprudenza di Cassazione per identificare quelle **relazioni di prossimità tra due soggetti, qualificate dal particolare profilo professionale d'uno dei due, che, pure al di fuori di ogni relazione negoziale, generano una serie di obblighi di protezione in capo al soggetto qualificato, la cui violazione dà luogo a responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c.**
- Si tratta delle ipotesi di responsabilità del medico nei confronti del paziente, legato da un contratto solo con la struttura ospedaliera.

Responsabilità da «contatto sociale»

- La cosiddetta **responsabilità "da contatto sociale"**, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è **configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi**, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto **quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante**, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico.

CONTATTO SOCIALE - segue

- Una parte consistente delle pronunce di legittimità accoglie, attualmente, la teoria del "contatto sociale" e ritiene il rapporto di cura instauratosi fra paziente e medico idoneo a far sorgere a carico di quest'ultimo il dovere di adempiere ad un'obbligazione senza prestazione, con fonte identificabile con quel "fatto" costituito dall'affidamento riposto dal primo nel corretto adempimento dei doveri del secondo e avente ad oggetto la protezione della salute del paziente.

CONTATTO SOCIALE - segue

- **Ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve** limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, **rimanendo a carico del debitore** dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.